



COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Vicenza

SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI)
C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n. 0445/805080

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2007
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 21.06.2012

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF così come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007).

Articolo 2
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Comune di Cogollo del Cengio, che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni legislative vigenti.

Articolo 3
SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'IRPEF sono tutti i contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Cogollo del Cengio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 4
DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lettera a), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura dello 0,4%.

2 bis - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, a decorrere dall'anno 2012, nella misura dello 0,8%.

2 ter - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 10.000,00;

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

3. L'aliquota è determinata, nel limite stabilito dalla normativa vigente, annualmente dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296.
4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 5 VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, servendosi dell'apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Articolo 6 EFFICACIA

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2007.